Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 agosto 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 422.

Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlative disposizioni legislative e regolamentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni della predetta delega;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, concernente « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » e il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936, concernente l'adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e nell'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Ritenuta la necessità di provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, ad un ulteriore adeguamento dei suddetti limiti di somma;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.

Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata.

Restano altresì fermi i limiti di spesa contenuti nei provvedimenti delegati in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — GAVA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 122. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. **423.**

Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche ed integrazioni della predetta delega;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in materia di trattamento economico di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato e delle aziende autonome;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

(*Quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali*)

Le quote di aggiunta di famiglia per la moglie e i figli a carico, spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sono attribuite dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni le direzioni provinciali del tesoro, gli uffici amministrativi periferici ed i funzionari delegati sono tenuti a dare comunicazione periodica alle amministrazioni interessate e agli organi di controllo.

L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma nonchè di quelle spettanti per altre persone a carico ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del ventunesimo anno di età, il matrimonio o il decesso dei figli, il compimento del 26° anno di età per i figli studenti universitari o il decesso del coniuge o dei genitori.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai fini della maggiorazione delle quote di aggiunta di famiglia per i figli che abbiano superato il 14° anno di età, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, nonchè ai fini della variazione della misura delle quote stesse ai sensi dello art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947. n. 1331, e successive modificazioni.

Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione del beneficio dalla data in cui è sorto o cessato il diritto.

Art. 2.

(*Aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli*)

Gli aumenti anticipati di stipendio, paga o retribuzione per la nascita di figli, spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono attribuiti dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni le direzioni provinciali del Tesoro, gli uffici amministrativi periferici ed i funzionari delegati sono tenuti a dare comunicazione periodica alle amministrazioni interessate ed agli organi di controllo.

La documentazione occorrente per il conseguimento del beneficio previsto dal precedente comma del presente articolo è esente da imposta di bollo.

Art. 3.

(*Attribuzione a determinate categorie di personale coniugato delle maggiori misure delle indennità per servizi speciali*)

La maggiorazione per il personale coniugato delle indennità mensili per servizi speciali previste dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, è attribuita direttamente dagli uffici centrali e periferici che ordinano il pagamento degli assegni di attività, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tale attribuzione le direzioni provinciali del Tesoro, per il personale da esse amministrato, danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale ed agli organi di controllo.

Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

(*Trattamento economico dell'ultimo mese di servizio*)

In caso di decesso di dipendente statale in attività di servizio è corrisposta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli, con le modalità di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, l'intera mensilità del trattamento economico spettante alla data di morte.

Nel caso previsto dal precedente comma la decorrenza della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Art. 5.

(Quote di aggiunta di famiglia al personale cessato dal servizio)

Le quote di aggiunta di famiglia a favore del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessato dal servizio, sono attribuite — senza l'adozione di provvedimento formale — dalla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, su domanda dell'interessato, salvo quanto è previsto nel successivo comma.

Nei confronti del dipendente cessato dal servizio la attribuzione è effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione, delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già amministrato dalla direzione provinciale del Tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa.

Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.

Art. 6.

(Trattamento provvisorio di pensione)

All'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221 è aggiunto il seguente comma:

« Con le modalità previste dal comma precedente si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minori del dipendente deceduto in attività di servizio ovvero del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio di pensione; in quest'ultimo caso occorre la domanda degli aventi diritto ».

Art. 7

(Aumento a titolo di integrazione a favore dei titolari di pensione o assegno privilegiato di prima categoria)

Il beneficio previsto dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 a favore degli invalidi per servizio è attribuito dalle direzioni provinciali del Tesoro senza l'adozione di provvedimento formale. Di tale attribuzione le direzioni medesime danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale ed agli organi di controllo.

Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.

Art. 8.

(Pagamento delle pensioni)

Le rate di pensioni o assegni diretti, indiretti o di riversibilità a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome scadono l'ultimo giorno del mese.

Il Ministro per il tesoro può disporre che il pagamento delle pensioni e degli assegni sia effettuato nel corso del mese di scadenza con le modalità che saranno determinate con suo decreto.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nell'art. 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 38 e nello art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263.

Il primo comma del presente articolo avrà effetto dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Con effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'art. 6 della legge 7 luglio 1876, n. 3212.

Art. 9.

(Archivio generale delle spese fisse)

Presso il servizio del sistema informativo dipendente dalla direzione generale del Tesoro è istituito l'archivio generale delle spese fisse per indagini di carattere contabile e statistico.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno date le istruzioni per l'attuazione di quanto previsto nel comma precedente.

Art. 10.

(Missioni all'estero e all'interno di estranei all'Amministrazione dello Stato)

L'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 è sostituito dal seguente:

« Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei all'Amministrazione dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro competente in misure non superiori a quelle spettanti ai dipendenti dello Stato con la qualifica di direttore generale. In casi speciali le singole amministrazioni, sentito il Ministero del tesoro, potranno attribuire ai predetti estranei le diarie previste per i dipendenti dello Stato con qualifiche superiori a quella di direttore generale ».

L'art. 25 della legge 15 aprile 1961, n. 291 è sostituito dal seguente:

« Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, dagli estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di direttore generale o equiparata ».

Art. 11

(Organi collegiali operanti nell'Amministrazione dello Stato)

Per la sostituzione di uno o più componenti e segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi istituiti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e per l'eventuale variazione dell'impegno della spesa per i gettoni di presenza non è più richiesto il concerto del Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle dei precedenti articoli sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — GAVA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 121. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale del Calzaturificio VILMAT di Lastra a Signa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che il Calzaturificio VILMAT di Lastra a Signa (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale del Calzaturificio VILMAT di Lastra a Signa (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10021)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici bromuro di etilene operanti in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici bromuro di etilene operanti in provincia di Siracusa, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 15 marzo 1972 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici bromuro di etilene operanti in provincia di Siracusa;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici bromuro di etilene operanti in provincia di Siracusa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 marzo 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici bromuro di etilene operanti in provincia di Siracusa, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 13 aprile 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10024)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10023)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

Approvazione, nei confronti di alcune imprese, di varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da valere per le assicurazioni di responsabilità civile relativamente ad autobus e natanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere la approvazione di alcune varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, come già approvate per altre imprese assicuratrici con decreto ministeriale 20 maggio 1971;

Considerato che tali domande non hanno potuto essere prese in considerazione agli effetti del citato decreto 20 maggio 1971, in quanto non tempestivamente presentate, ma che comunque possono essere analogamente accolte;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati per ciascuna impresa, le seguenti varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza, presentate dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti:

1) Varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi per veicoli a motore concernenti:

le norme facoltative per l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta ai contratti relativi ai veicoli previsti al settore III « Autobus » della tariffa per le assicurazioni di responsabilità civile veicoli a motore.

2) Varianti ed integrazioni alla tariffa ed alle condizioni generali di polizza per i natanti previsti al settore I motoscafi ed imbarcazioni ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto concernenti:

a) l'elevazione del limite di 25 tonnellate a 50 tonnellate di stazza lorda;

b) l'introduzione in tariffa dei natanti con potenza inferiore ai 3 cv fiscali;

c) 1) l'estensione facoltativa e senza variazioni di premio, dei limiti di navigazione a tutte le acque interne dei paesi europei;

2) l'estensione facoltativa ma con sovrapremio del 10 % dei limiti di navigazione al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca incluse le isole Canarie.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: FERRI

ALLEGATO

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli, per le quali si approvano le varianti ed integrazioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1972.

Denominazione	Sede
1. Alpi	Milano
2. Compagnia di Genova	Genova
3. Compagnia latina	Milano
4. Compagnia tirrena	Roma
5. L'Edera	Roma
6. Italia assicurazioni	Genova
7. Lloyd Adriatico	Trieste
8. Lloyd internazionale	Roma
9. Maeci	Milano
10. Norditalia assicurazioni	Milano
11. La Piemontese	Torino
12. S.A.I.	Torino
13. Salda assicurazioni	Torino
14. La Secura Assipopolare	Roma
15. S.I.A.R.C.A.	Milano
16. Unione euro americana di assicurazioni	Roma
17. Alpina	Genova
18. Nordstern	Milano

Il Ministro: FERRI

(9970)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1972.

Approvazione di varianti alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da valere per le assicurazioni di responsabilità civile relativamente agli autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di varianti a carattere provvisorio alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971 ed i successivi decreti relativi a varianti ed integrazioni, con cui sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per i vari tipi di rischio, per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri garantiti con assicurazione facoltativa;

Considerato che le varianti di cui alle predette domande, come da relazione tecnica ed altra documentazione presentata, sono rispondenti a criteri applicativi e di adeguamento tariffario in ordine a particolari esigenze;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati per ciascuna impresa, le seguenti varianti a carattere provvisorio alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, sottoposte dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato, da valere per la assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore di cui al settore III della tariffa:

1) riferimento del premio base, per gli autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio, ad autobus da 30 a 40 posti;

2) riduzione delle misure del premio base di cui sopra per le regioni della zona *A* e per le regioni della zona *B*;

3) riduzione del premio da applicare per l'assicurazione del rischio statico dei rimorchi;

4) soppressione della norma tariffaria relativa alla determinazione del premio da applicare per gli autobus adibiti esclusivamente a linee fisse extraurbane con percorso limitato;

5) revisione delle norme tariffarie relative alla determinazione dei premi da applicare per:

gli autobus e filobus in servizio pubblico urbano circolanti in centri rispettivamente fino a 50.000 abitanti e da 50.000 fino a 200.000 abitanti;

gli autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di educazione, di istruzione, di cura, nonchè gli autobus e autocarri destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti;

gli autobus adibiti esclusivamente a scuole guida;

6) introduzione di una norma tariffaria per le coperture con franchigia fissa ed assoluta per gli autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio.

Roma, addì 31 luglio 1972

Il Ministro: FERRI

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli per le quali si approvano le varianti alle condizioni generali di polizza e alle tariffe, di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1972.

Denominazione	Sede
1. L'Abeille Compagnia italiana	Milano
2. Agricoltura assicurazioni	Milano
3. Alleanza Securitas Esperia	Roma
4. Alpi	Milano
5. Assicuratrice edile	Milano
6. L'Assicuratrice italiana	Milano
7. Le Assicurazioni d'Italia	Roma
8. Assicurazioni generali	Roma
9. Ausonia	Milano
10. Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
11. Cassa generale di assicurazioni	Milano
12. La Cattolica	Verona
13. Columbia	Roma
14. Comitas	Genova
15. Compagnia centrale	Bologna
16. Compagnia di Firenze	Firenze
17. Compagnia di Genova	Milano
18. Compagnia di Milano	Milano
19. Compagnia italiana di sicurtà	Milano
20. Compagnia latina	Milano
21. Compagnia lombarda	Milano
22. Compagnia meridionale di assicurazioni	Napoli
23. Compagnie riunite	Torino
24. Compagnia tirrena	Roma
25. Compagnia veneta	Padova
26. Concordia	Roma
27. Cosida	Napoli
28. Danubio	Roma
29. Il Duomo	Milano
30. Edera	Roma
31. F.A.T.A.	Roma
32. La Fiduciaria	Bologna
33. FI.R.S.	Roma
34. La Fondiaria incendio	Firenze
35. La Fondiaria infortuni	Firenze
36. Friuli-Venezia Giulia assicurazioni La Carnica	Tolmezzo
37. Intercontinentale assicurazioni	Roma
38. Intereuropea	Roma
39. Istituto italiano di previdenza	Milano
40. Istituto Trentino-Alto Adige	Trento
41. Italia assicurazioni	Genova
42. Italiana incendio e rischi diversi	Milano
43. L'Italica	Milano
44. Lavoro e sicurtà	Milano
45. Levante	Genova
46. Liguria	Genova
47. Lloyd Adriatico	Trieste
48. Lloyd europeo	Roma
49. Lloyd internazionale	Roma
50. Lloyd italico e L'Ancora	Genova
51. Maeci	Milano
52. M.E.I.E. assicuratrice	Milano

Denominazione	Sede
53. Mercury	Bologna
54. La Minerva	Roma
55. La Nazionale	Roma
56. Norditalia assicurazioni	Milano
57. La Pace	Milano
58. Padana assicurazioni	Milano
59. La Piemontese	Torino
60. La Potenza	Roma
61. Preservatrice assicurazioni	Roma
62. La Previdente	Milano
63. Previdenza e Sicurtà	Milano
64. Reale mutua	Torino
65. Renana assicurazioni	Bologna
66. Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano
67. S.A.I.	Torino
68. Salda assicurazioni	Torino
69. S.A.P.A.	Milano
70. S.A.R.A.	Roma
71. Savoia	Milano
72. Secura Assipopolare	Roma
73. S.I.A.R.C.A.	Milano
74. Sicurtà 1879	Segrate-Milano
75. S.I.D.A.	Roma
76. Società navale	Genova
77. Toro assicurazioni	Torino
78. Unione euro americana di assicurazioni	Roma
79. Unione subalpina di assicurazioni	Roma
80. Unipol	Bologna
81. Val Piave	Belluno
82. Vittoria assicurazioni	Milano
83. Winterthur	Milano
84. Allianz	Milano
85. Alpina	Genova
86. Ancienne mutuelle accidents	Milano
87. Anglo elementer	Milano
88. Assurances générales de France IART	Roma
89. Les assurances nationales I.A.R.D.	Roma
90. The Century insurance Company	Milano
91. Commercial Union	Milano
92. La Federale	Milano
93. Helvetia	Milano
94. La Mannheim	Roma
95. Nazionale svizzera	Milano
96. New Hampshire	Roma
97. The Nordstern	Milano
98. The Northern	Milano
99. Norwich Union fire	Milano
100. The Prudential	Milano
101. The Reliance insurance Company	Roma
102. Rhône Méditerranée	Genova
103. Royale belge	Roma
104. Sea	Genova
105. The Seven provinces	Genova
106. Sun	Genova
107. L'Union des assurances de Paris I.A.R.D.	Genova
108. La Svizzera	Genova
109. Zurigo	Milano

Il Ministro: FERRI

(9971)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1972.

Inclusione di una voce aggiuntiva alla tabella III annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività, tra cui quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde a ragioni di pubblica utilità;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 15 giugno 1972, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, per contrasto con l'art. 21 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di aggiungere alla tabella III annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce, relativa alla attività delle aziende giornalistiche e di diffusione notizie;

Decreta:

Alla tabella III, annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5, primo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è aggiunta la seguente voce n. 48:

N. d'ordine	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
48	Edizione e stampa di giornali quotidiani e sportivi e diffusione di notizie a mezzo radio e televisione	Per il personale addetto alle operazioni relative

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1972

Il Ministro: COPPO

(10025)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1972 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 172.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 136

(10079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Corsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione per l'anno scolastico 1972-73

Con circolare ministeriale n. 1065 del 7 agosto 1972 il Ministero della pubblica istruzione ha impartito le istruzioni per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione per l'anno scolastico 1972-73.

Possono chiedere di essere ammessi ai corsi tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, tabella *A*, per la classe di abilitazione richiesta ed anche i laureandi, purchè conseguano la laurea entro il 25 novembre 1972.

Il termine per la presentazione della domanda, da indirizzarsi al sovrintendente scolastico della regione nella quale gli interessati intendono frequentare il corso, scade il 15 settembre 1972.

(10077)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1972, il comune di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 440.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10026)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1972, il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gengenaio 1945, n. 51.

(10027)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1972, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10028)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1972, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10029)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 56-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Vincenzo Veroni, con sede in Roma, via Principe Amedeo n. 14, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 56-ROMA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(9936)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica Padana Polesana

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 marzo 1972, registrato dalla Corte dei conti il 13 giugno 1972, registro n. 14, foglio n. 15, il territorio delle ex valli Mea e Specchione, della superficie di ha. 528.68.19, viene aggregato al comprensorio del consorzio di bonifica Padana Polesana.

(9941)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica della Val del Foglia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1972 al registro n. 15, foglio n. 11, è stato ampliato il perimetro del comprensorio del consorzio di bonifica della Val del Foglia mediante l'aggregazione del territorio dei bacini vallivi dei fiumi Metauro e Cesano dell'estensione di ha. 46.330.

Per effetto dell'ampliamento il comprensorio del consorzio viene ad essere di ha. 113.040.12.20.

(9942)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417 Mod. 241 D.P. — Data: 29 maggio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Parascandolo Ciro, nato a Vico Equense il 15 febbraio 1902. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3430 Mod. 25-A D.P. — Data: 8 luglio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Calabrese Vittorio Mario, nato a Castel di Sangro l'8 ottobre 1918 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 luglio 1972

(9950)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 19 maggio 1972 al 31 maggio 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1027/72 e n. 1072/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,000
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi .	7,600
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera :	7,600
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi .	8,100
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,981 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	10,141 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,160 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi .	11,380 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	8,500 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . .	10,800 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	10,900 (*b*)
	- per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese (*c*)	14,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . .	12,200 (*b*)
	C. Spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero delle finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

c) I Paesi della zona IV a) sono i seguenti:

Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano.

(9826)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili il 22 giugno 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1281/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero)

(in unità di conto per 100 kg 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	3,00
	II. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	4,05 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(9825)

Restituzioni applicabili dal 23 giugno 1972 al 30 giugno 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1299/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0588
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0588
	ex F. zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0588
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0588
		Importo della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(9827)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 21 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 12 agosto 1969, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1970 al registro n. 1, foglio n. 377, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura ed in particolare gli articoli 2, 3 e 9;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Accertato il possesso da parte dei nominandi dei requisiti per il conferimento della borsa di studio;

Considerato che i signori Gallotta Angelo, Cantù Angelo, Lavecchia Gianuario Antonio e D'Oria Cosimo E. classificatisi rispettivamente al 21°, 22°, 23° e 39° posto della graduatoria dei vincitori, non hanno trasmesso, entro il termine prescritto, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per il conferimento della borsa di studio e che di conseguenza, i predetti, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto ministeriale 21 febbraio 1969, debbono essere dichiarati decaduti dal diritto della borsa medesima;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

I signori Gallotta Angelo, Cantù Angelo, Lavecchia Gianuario Antonio e D'Oria Cosimo, sono dichiarati decaduti dal diritto alla borsa di studio.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari, citato nelle premesse:

1. Manca Bachisio Raimondo	punti	46 —	su	50
2. Fratini Antonio	»	45 —	»	
3. Gabrielli Pasquale	»	44 —	»	
4. Federici Terenzio	»	44 —	»	
5. Cosola Cosimo D.	»	44 —	»	
6. Baldoni Bruno	»	43 —	»	
7. Lorubbio Vincenzo	»	42,20	»	
8. Olimpieri Giuseppe	»	42,20	»	
9. Nardini Paolo	»	42 —	»	
10. Della Sala Ettore	»	41 —	»	
11. De Blasi Rolando	»	40,80	»	
12. Sola Antonio	»	40 —	»	
13. Di Luca Giovanni	»	40 —	»	
14. Mugnolo Francesco L.	»	40 —	»	
15. Montuschi Mario L.	»	40 —	»	
16. Benedini Luciano	»	40 —	»	
17. Paradiso Luigi	»	39,20	»	
18. Dell'Omo Antonio	»	39 —	»	
19. Anaclerico Giuseppe	»	38,20	»	
20. Spina Giacinto	»	38,10	»	
21. Romano Nicolino	»	37,10	»	
22. Pellegrino Giacinto	»	36 —	»	
23. Sanua Mauro	»	36 —	»	
24. Cinti Stefano	»	36 —	»	
25. Ciliberti Agostino	»	36 —	»	
26. Carnevale Antonio	»	36 —	»	
27. Conti Riccardo	»	36 —	»	
28. Garramone Francesco Paolo	punti	36 —	su	50
29. Paganucci Leonardo	»	36 —	»	
30. Petrarca Giovanni	»	35,80	»	
31. Bellomo Grazia	»	35,20	»	
32. Cascione Carlo Alberto	»	35,20	»	
33. Bellomo Concetta	»	34,80	»	
34. Cetani Vincenzo	»	34 —	»	
35. Russo Aniello	»	34 —	»	
36. Mitidieri Giulio	»	34 —	»	
37. Specchio Vincenzo	»	33,80	»	
38. Adducci Maria Terzina	»	33 —	»	
39. Cardiello Vito	»	33 —	»	
40. Ciao Cosimo	»	33 —	»	
41. Curcu Giovanni	»	32 —	»	
42. Santini Fabio	»	32 —	»	
43. Roberti Lino G.	»	32 —	»	
44. Dell'Aquila Vincenza	»	32 —	»	
45. Paolicelli Antonio	»	32 —	»	
46. Spennacchio Antonio	»	31 —	»	
47. Cistrone Domenico	»	30,20	»	
48. Piazzolla Giuseppe	»	30,20	»	
49. Montaldo Natale	»	30 —	»	
50. Marinelli Mario	»	30 —	»	
51. Donadio Pietro	»	30 —	»	
52. Zanotto Giovanni	»	30 —	»	

Art. 3.

I predetti sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per il conferimento delle borse di studio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1971
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 232

(9895)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a laureati in scienze agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 21 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969 al registro n. 7, foglio n. 349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 12 agosto 1969, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a laureati in scienze agrarie;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1970 al registro n. 1, foglio n. 378, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura ed in particolare gli articoli 2, 3 e 9;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Accertato il possesso da parte dei nominandi, dei requisiti per il conferimento della borsa di studio;

Considerato che il dott. Verrascina Pietro, classificatosi all'8° posto della graduatoria dei vincitori, non ha trasmesso, entro il termine prescritto, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per il conferimento della borsa di studio e che, di conseguenza, il predetto, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto ministeriale 21 febbraio 1969, deve essere dichiarato decaduto dal diritto alla borsa;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Verrascina Pietro è dichiarato decaduto dal diritto alla borsa di studio.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a laureati in scienze agrarie, indicato nelle premesse:

1. Piccinini Antonio	punti 48 —	su 60
2. Lelli Sergio	» 43,50	»
3. Celoria Giuseppe	» 41,50	»
4. Martinico Nicolò	» 41 —	»
5. Alemanno Mario	» 38,50	»
6. Ucci Vittorio	» 38 —	»
7. Caprilli Giulio	» 35,25	»

Art. 3.

I predetti sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per il conferimento delle borse di studio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 181

(9896)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario della prova pratica d'esame del concorso a due posti di operaio permanente di prima categoria con la qualifica di padrone di motoscafi nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova pratica d'esame del concorso a due posti di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di padrone di motoscafi nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 877 (10) P. I. a. 3 del 15 luglio 1970 e successivamente modificato con decreto ministeriale n. 1586 del 7 ottobre 1971, avrà luogo in Venezia, presso la sede della direzione dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in piazzale Roma, autorimessa AGIP, alle ore 9,30 del giorno 5 settembre p.v.

(9894)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1972, registro n. 24 Difesa, pers. civ., foglio n. 351, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP » qualificato.

(9921)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1972, registro n. 24 Difesa, pers. civ., foglio n. 350, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP » specializzato.

(9922)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1972, registro n. 24 Difesa, pers. civ., foglio n. 347, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » comune.

(9923)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a diciannove posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « motorista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 23ª del 5 giugno 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1972, registro n. 26 Difesa, pers. civ., foglio n. 246, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « motorista » specializzato.

(9925)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bolzano

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2134 del 24 luglio 1970 con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1969;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 17 febbraio 1972 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 17 febbraio 1972 con cui sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso di cui si tratta;

Viste le rinunce pervenute per le condotte di S. Leonardo in Passiria e Villabassa;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Considerato che i veterinari Masoner e Mair appositamente interpellati hanno comunicato di essere disposti ad accettare rispettivamente le condotte di S. Leonardo in Passiria e Villabassa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6, n. 10 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Masoner Antonio: condotta consorziale di S. Leonardo in Passiria;

2) Mair Hans: condotta consorziale di Villabassa.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e per otto giorni consecutivi all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 10 luglio 1972

Il Presidente: MAGNAGO

Il vice segretario generale: TURRA

(9899)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1972, n. 4.

Norme sulla partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 10 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Attività degli organi regionali come servizio pubblico

La presente legge, in attuazione degli articoli 1 e 3 secondo comma della Costituzione e degli articoli 10, 59 e 69 dello statuto regionale, stabilisce strumenti e metodi di consultazione per garantire la partecipazione di tutti i cittadini, in via preventiva e in via successiva, all'esercizio della funzione legislativa, regolamentare ed amministrativa di carattere generale della Regione.

Art. 2.

Diritto di partecipazione e modo di esercizio

I cittadini partecipano all'esercizio delle funzioni proprie della Regione nei seguenti modi:

in via preventiva, nel processo di formazione della volontà del Consiglio;

in via successiva mediante:

a) il controllo sulla attuazione della volontà del Consiglio;

b) il *referendum* abrogativo di cui all'art. 67 ultimo comma dello statuto e la partecipazione alla gestione amministrativa di cui all'art. 13 dello statuto, che saranno regolati da apposite norme.

Nei casi in cui il Consiglio decide d'urgenza, la partecipazione preventiva non viene effettuata.

TITOLO I

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA VOLONTA' DEL CONSIGLIO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Partecipazione preventiva. Oggetto. Effetti

La partecipazione al processo di formazione della volontà ha per oggetto:

a) gli atti legislativi e regolamentari;

b) i provvedimenti amministrativi di carattere generale;

c) le proposte di iniziativa legislativa alle Camere da parte del Consiglio regionale di cui all'art. 121 secondo comma della Costituzione, nonchè quelle tendenti a promuovere *referendum* abrogativo di leggi nazionali a norma dell'art. 75 della Costituzione.

Art. 4.

Modi di partecipazione

La partecipazione preventiva si esplica mediante:

1) la presentazione di pareri e di proposte di modifica per collaborare alla formazione di provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi di carattere generale;

2) la presentazione delle petizioni e delle interrogazioni di cui all'art. 10 dello statuto;

3) l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di cui agli articoli 59 e 69 dello statuto.

Le commissioni consiliari decidono i modi di attuazione della partecipazione, attraverso la promozione di incontri consultivi o la richiesta di pareri scritti.

Art. 5.

Informazione

L'ufficio di presidenza del Consiglio dispone la pubblicazione preventiva, sulla quinta parte del « Bollettino Ufficiale » di tutti i programmi dei lavori del Consiglio e degli oggetti di tutte le proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di carattere generale.

L'ufficio di presidenza, nell'ambito dei tempi previsti dal regolamento interno, fissa il termine massimo entro il quale deve essere espletata la partecipazione e ne dà notizia unitamente alla pubblicazione di cui al comma precedente.

La quinta parte del « Bollettino Ufficiale », oltre ad essere diffusa mediante i normali canali, viene inviata gratuitamente alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta.

Capo II

PARTECIPAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

Art. 6.

Soggetti titolari del diritto

I soggetti titolari del diritto di partecipazione sono:

1) Consigli comunali e provinciali;

2) Partiti politici rappresentati al Consiglio regionale o al Parlamento nazionale;

3) Sindacati;

4) Formazioni sociali;

5) Enti pubblici anche non territoriali.

Spetta alla commissione che promuove la partecipazione, individuare i soggetti portatori di interessi coinvolti nell'atto o nel provvedimento in formazione.

I soggetti esclusi dalla partecipazione ed i singoli cittadini possono comunque inviare pareri e proposte di modifica nei modi e nei limiti previsti dagli articoli successivi.

Art. 7.

Forma e deposito delle proposte di modifica

Le proposte di modifica devono essere in ogni caso redatte in forma scritta e depositate presso l'ufficio di presidenza del Consiglio da rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo precedente, appositamente delegati.

Comuni e province devono depositare, unitamente alla proposta di modifica, copia delle rispettive deliberazioni consiliari.

I singoli cittadini possono provvedere al deposito, di persona o a mezzo del servizio postale.

Art. 8.

Consulenza dell'ufficio legislativo

Ai fini della redazione delle proposte di modifica, i soggetti legittimati possono chiedere per iscritto all'ufficio di presidenza del Consiglio la consulenza dell'ufficio legislativo del Consiglio.

L'ufficio di presidenza delibera sulla ammissibilità della richiesta e stabilisce modalità e limiti dell'assistenza.

Capo III

INIZIATIVA POPOLARE

Sezione I. *Disposizioni comuni*

Art. 9.

Oggetto del diritto e modi di esercizio

L'iniziativa popolare può avere ad oggetto tutte le materie di competenza della Regione e si esercita:

a) in modo indiretto, attraverso la proposta deliberata da consigli comunali e provinciali;

b) in modo diretto, attraverso la proposta di cittadini.

Art. 10.

Forma dell'iniziativa

Salvo quanto diversamente disposto dal successivo art. 12 per i casi ivi indicati, l'iniziativa popolare deve concretarsi in un progetto redatto per articoli in forma scritta da parte dei soggetti legittimati a norma delle disposizioni contenute nei paragrafi 2 delle sezioni II e III del presente capo.

Il deposito deve essere effettuato presso l'ufficio di presidenza del Consiglio.

Per l'esame della proposta da parte del Consiglio si rinvia a quanto dispone l'art. 60 dello statuto.

Art. 11.

Interrogazioni e petizioni

Le interrogazioni e le petizioni di cui all'art. 4, n. 2, devono avere ad oggetto questioni di pubblico interesse attinenti alle competenze regionali.

Art. 12.

Forma e contenuto

La forma deve essere scritta in entrambi i casi.

Per le interrogazioni è sufficiente la indicazione dell'oggetto o della situazione da chiarire.

Per le petizioni deve farsi riferimento all'atto del quale si chiede la eliminazione o al tipo di atto che si intende creare. In tale ultimo caso, l'indicazione del tenore o del contenuto, mediante una positiva specificazione in articoli, è facoltativa.

Art. 13.

Ammissibilità

L'ufficio di presidenza del Consiglio controlla l'ammissibilità delle interrogazioni e petizioni ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 14 e 20 della presente legge, nonchè delle proposte d legge, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di carattere generale ai sensi degli articoli 10, 17, 18, 22, 23, 24, 25 e 26:

a) se sono ammissibili, il Presidente del Consiglio adotta i provvedimenti di cui agli articoli 16 e 21 per le interrogazioni e petizioni e 5 negli altri casi;

b) se sono inammissibili, ne dà notizia al soggetto proponente mediante comunicazione motivata e scritta entro 10 giorni dal deposito.

Sezione II. — *Iniziativa dei consigli comunali e provinciali*

Paragrafo I: Interrogazioni

Art. 14.

Soggetti legittimati. Deposito

Ogni consiglio comunale ed ogni consiglio provinciale possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

Copia della deliberazione deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 15.

Facoltà di intervento al Consiglio regionale

Il sindaco del comune o il presidente della provincia possono intervenire al Consiglio regionale per udire la risposta e svolgere una breve replica.

Art. 16.

Risposta all'interrogazione

Il testo dell'interrogazione viene trasmessa dal Presidente del Consiglio alla commissione competente la quale sentito il proponente, comunica, nel termine di 15 giorni, il testo della risposta al Consiglio regionale.

Il Consiglio delibera la risposta definitiva.

La risposta viene trasmessa al proponente in forma scritta.

Paragrafo II: Proposte di atti legislativi, regolamentari e di provvedimenti amministrativi di carattere generale

Art. 17.

Soggetti legittimati

Possono formulare proposte di atti legislativi, regolamentari e di provvedimenti amministrativi di carattere generale:

1) ciascun consiglio provinciale;

2) uno o più consigli comunali con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti;

3) cinque consigli comunali quale che sia la loro popolazione complessiva.

Art. 18.

Deliberazione della proposta. Deposito

La proposta deve essere deliberata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio comunale o provinciale e deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del Consiglio unitamente a copia della deliberazione o delle deliberazioni dei consigli proponenti.

Art. 19.

Facoltà di partecipazione ai lavori di commissione

I sindaci dei comuni e i presidenti delle province proponenti, o soggetti appositamente delegati dai rispettivi consigli, hanno diritto di partecipare ai lavori della commissione che promuove la consultazione sull'atto di loro iniziativa.

I soggetti indicati possono svolgere relazioni nel corso degli incontri consultivi.

Sezione III. — *Iniziativa dei cittadini*

Paragrafo I: Petizioni

Art. 20.

Soggetti legittimati. Deposito

Ogni cittadino, elettore del Consiglio regionale, può rivolgere petizione al Consiglio.

Le petizioni devono essere depositate presso l'ufficio di presidenza del Consiglio anche a mezzo del servizio postale.

Art. 21.

Risposta alle petizioni

Il testo della petizione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio alla commissione competente la quale, entro 15 giorni comunica la risposta al Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio fa pervenire il testo della risposta ai singoli consiglieri e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Se in sede di Consiglio non interviene opposizione la risposta si intende approvata.

Se c'è opposizione si vota sul testo della risposta.

La risposta viene trasmessa al richiedente in forma scritta.

Paragrafo II: Proposte di atti legislativi, regolamentari e di provvedimenti amministrativi di carattere generale

Art. 22.

Soggetti legittimati

Possono formulare proposte di atti legislativi, regolamentari e di provvedimenti amministrativi di carattere generale 3.000 cittadini elettori del Consiglio regionale.

Art. 23.

Modo di esercizio del diritto

Il cittadino esercita il diritto di iniziativa apponendo la propria firma in calce ad un progetto redatto per articoli, esteso in appositi moduli vidimati e rilasciati dall'ufficio di presidenza del Consiglio ai soggetti promotori della iniziativa che ne facciano richiesta.

La firma deve essere leggibile ed accanto ad essa debbono essere apposti luogo e data di nascita.

Art. 24.

Raccolta ed autenticazione delle firme

La firma va apposta alla presenza del segretario comunale o di un notaio, cancelliere della pretura o del tribunale, o del giudice conciliatore, il quale accerta l'identità del firmatario e ne garantisce l'autenticità, anche con certificato collettivo.

Art. 25.

Cittadino analfabeta o impedito a sottoscrivere

Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e generalità del cittadino analfeba o comunque impedito a sottoscrivere dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà indicando a margine i motivi dell'impedimento.

Art. 26.

Deposito. Certificato elettorale dei firmatari

I fogli contenenti la proposta e le firme autenticate devono essere depositati dai promotori della iniziativa presso la segreteria dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel termine di sei mesi dal ritiro degli stampati.

Alla proposta devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni di appartenenza dei sottoscrittori, attestanti la iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Art. 27.

Spese

La Regione rimborsa le spese di autenticazione delle firme nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, limitatamente al numero minimo previsto per l'ammissibilità della proposta ed ai soli casi in cui la medesima venga dichiarata ammissibile.

La richiesta di rimborso deve essere presentata dai promotori unitamente alla proposta e deve contenere l'indicazione del soggetto delegato a riscuotere la somma ed a rilasciare la quietanza liberatoria.

Art. 28.

Consulenza dell'ufficio legislativo

I soggetti che intendono promuovere la proposta possono chiedere per iscritto all'ufficio di presidenza del Consiglio di essere assistiti dall'ufficio legislativo del Consiglio.

L'ufficio di presidenza delibera sulla ammissibilità e stabilisce modalità e limiti dell'assistenza.

Art. 29.

Rappresentanza dei proponenti

I cittadini proponenti hanno diritto a partecipare ai lavori della commissione che promuove la consultazione, tramite rappresentanti appositamente delegati in numero non superiore a tre.

I rappresentati hanno facoltà di presentare una relazione alla commissione.

I nomi dei rappresentanti di cui al comma precedente devono risultare in calce alla proposta e prima delle firme.

TITOLO II

CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' DEL CONSIGLIO

Art. 30.

Titolarità del diritto

Tutti i cittadini elettori del Consiglio regionale sono titolari del diritto di controllo di cui all'art. 2 sub *a*), della presente legge.

Art. 31.

Oggetto del controllo

Il controllo sull'attuazione della volontà espressa dal Consiglio si esercita sulla realizzazione di tutte le attività esecutive proprie della Regione, ivi comprese quelle esercitate nei modi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 13 dello statuto.

Art. 32.

Richiesta di chiarimenti

Ai fini del controllo i soggetti titolari possono chiedere per iscritto agli organi della Regione chiarimenti riguardanti notizie non relative ad atti riservati, non reperibili nel « Bollettino » o nelle pubblicazioni della Regione.

Il chiarimento viene fornito in contraddittorio o in forma scritta; la mancata risposta ai chiarimenti deve essere comunque espressa e motivata.

Art. 33.

Imputazione di spesa a bilancio

Agli oneri derivanti dalla presente legge previsti in lire 300.000 per l'esercizio 1972 si farà fronte con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 1 dell'uscita: « Spese inerenti il Consiglio regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 luglio 1972

CONTI

(9842)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1972, n. 5.

Mutuo di lire 300.000.000 per l'acquisto di palazzo della Penna in Perugia da destinare a sede della Presidenza della Giunta regionale e dei suoi uffici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 10 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 300 milioni o per la minore somma che si renderà necessaria, per i fini di cui al successivo art. 2, con il Ministero del tesoro Direzione generale degli istituti di previdenza alle condizioni di tasso di interesse, di rata e di tempo di ammortamento generalmente stabilite dalla predetta Direzione generale.

Art. 2.

Il ricavato del suddetto mutuo deve essere utilizzato, quanto a lire 280 milioni per l'acquisto dell'immobile denominato « Palazzo della Penna » in Perugia, e quanto a lire 20 milioni per oneri fiscali e generali.

L'immobile sarà destinato a sede permanente della Presidenza della Giunta regionale e dei suoi uffici.

Art. 3.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo di cui all'art. 1, la Regione offre delegazione per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20% prescritto dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

La spesa annua, uguale all'importo della rata di ammortamento del mutuo, graverà sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell'esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, come segue:

a) la quota interesse e spese di mutuo sul cap. 5-*bis*, del quale si autorizza l'istituzione con la seguente denominazione: « Interessi e spese sul mutuo contratto con la Direzione generale degli istituti di previdenza per l'acquisto e la ristrutturazione del palazzo della Penna in Perugia »;

b) la quota capitale, sul cap. 77-*bis*, di nuova istituzione e con la seguente denominazione: « Quota capitale dell'annualità del mutuo di lire 300 milioni contratto con la Direzione generale degli istituti di previdenza per l'acquisto e la ristrutturazione del palazzo della Penna in Perugia ».

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato il prelievo dei fondi, per corrispondente importo, dal cap. 54 « Fondo per provvedimenti legislativi in corso », al cap. 5-*bis*, per la quota interessi e al cap. 77-*bis* per la quota capitale.

Le spese di cui trattasi sono dichiarate obbligatorie.

La presente legge regionale verrà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 luglio 1972

CONTI

(9843)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.